



Provincia di Modena

**SIC IT4040006**  
**“POGGIO BIANCO DRAGONE”**  
**Misure Specifiche di Conservazione**

**MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE**

**NOVEMBRE 2013**

**ALLEGATO B4**

**COORDINAMENTO GENERALE**

**PROVINCIA DI MODENA:** Dr. Roberto Ori, Dr. Marta Guidi

**GRUPPO TECNICO DI LAVORO**

**COORDINAMENTO:** Dr. Riccardo Fontana

**FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT:** Dr. Matteo Gualmini, Dr. Paolo Filetto, Dr. Edoardo Viti,  
Dr. Michele Adorni

**FAUNA:** Dr. Riccardo Fontana, Dr. Ambrogio Lanzi, Dr. Alessandra Palladini, Dr. Sonia Braghiroli,  
Dr. Luca Bagni, Dr. Armando Piccinini

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:** Arch. Gualtiero Agazzani

*Le Misure Specifiche di Conservazione proposte dal suddetto gruppo di lavoro sono state revisionate e rielaborate dalla Provincia di Modena alla luce delle nuove Misure Generali di Conservazione (D.G.R. n. 1419 del 2013) e delle osservazioni della Regione Emilia-Romagna, nonché in seguito al confronto con i portatori di interesse.*

## SOMMARIO

ASPETTI GENERALI .....	4
1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione .....	4
2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione .....	5
PRESCRIZIONI .....	5
3. Disciplina delle attività agropastorali.....	5
4. Disciplina delle attività forestali.....	5
5. Disciplina della raccolta di flora .....	5
6. Gestione della fauna selvatica e domestica.....	5
7. Tutela delle risorse idriche e dell’assetto geomorfologico .....	6
8. Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione .....	6
9. Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio .....	7
PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI.....	8
10. Ambienti agropastorali.....	8
11. Ambienti forestali.....	9
12. Fauna selvatica e domestica .....	9
13. Ambienti di acque lentiche e lotiche .....	9
14. Attività di ricerca, indagine e monitoraggio .....	9
15. Attività di informazione, educazione e sensibilizzazione .....	10
16. Altre attività antropiche.....	10
17. Sanzioni .....	10
18. Indennizzi e contributi.....	10

## ASPETTI GENERALI

### 1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

- 1.1. Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. 17/10/2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1419 del 2013.
- 1.2. Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella "Relazione Illustrativa".
- 1.3. Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione:
  - individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni attraverso prescrizioni, azioni da promuovere e incentivare per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali sono stati designati i siti;
  - indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
- 1.4. Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità previste dall'Art. 3 comma 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente di gestione in base all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure stesse e/o in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target.
- 1.5. Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure prescrittive e misure di promozione e incentivazione:
  - Misure prescrittive: contengono le disposizioni che pongono obblighi e divieti;
  - Misure di promozione e incentivazione: contengono le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio e da regolamentare, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e quindi per una corretta gestione del sito da realizzare da parte dell'Ente Gestore del sito e/o da altri enti competenti e/o da soggetti privati. Alcune delle suddette attività potranno beneficiare di meccanismi incentivanti la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle amministrazioni competenti.
- 1.6. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.

## **2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione**

- 2.1. Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali regionali di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

## **PRESCRIZIONI**

### **3. Disciplina delle attività agropastorali**

- 3.1. Lo spandimento degli effluenti zootecnici (liquami, letame e assimilati) è vietato dal 15 aprile al 1 luglio, eventuali deroghe al periodo di restrizione potranno essere concesse solo dall'Ente Gestore a seguito di Valutazione di Incidenza; nei restanti periodi dell'anno lo spandimento degli effluenti zootecnici potrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### **4. Disciplina delle attività forestali**

- 4.1. Nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi che interessino aree limitrofe o attraversate da corsi d'acqua, dovrà essere preservata una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 10 metri di profondità su ciascuna sponda dal limite esterno dell'alveo.
- 4.2. Sono sottoposte a Valutazione di Incidenza le attività forestali che interessano gli habitat prioritari identificati dai codici 91E0 e 91AA, riportati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" (Determinazione regionale n. 13910 del 31/10/2013).
- 4.3. Gli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi sono vietati dal 1 aprile al 31 luglio.

### **5. Disciplina della raccolta di flora**

- 5.1. È vietata la raccolta delle specie vegetali di interesse comunitario (Allegati B, D e E del D.P.R. 357/1997) e di quelle di interesse nazionale e regionale ("Lista Rossa delle Specie Rare e Minacciate della Regione Emilia-Romagna"), fatti salvi motivi di studio e ricerca che dovranno essere preventivamente autorizzati.

### **6. Gestione della fauna selvatica e domestica**

- 6.1. Divieto di pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- 6.2. L'attività di cattura con reti è consentita unicamente dal 31 agosto al 31 dicembre, con la sola eccezione dell'attività di inanellamento a scopo scientifico che è ammessa tutto l'anno.
- 6.3. È vietata la caccia all'allodola.
- 6.4. È vietata la caccia alla cornacchia grigia.
- 6.5. La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.
- 6.6. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in tre giornate settimanali, con l'impiego di non più di cinque richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione dell'allodola. È vietato il ricorso a "stampi", "giostre" ed altro raffiguranti l'allodola, o realizzati con esemplari imbalsamati della specie.

- 6.7. I piani di controllo alla volpe realizzati mediante utilizzo di cane da tana sono vietati in tutto il sito.
- 6.8. I piani di limitazione effettuati con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio.
- 6.9. I piani di limitazione numerica del cinghiale effettuati in girata/braccata, sono limitati a tre azioni annue per Unità Territoriale di Gestione (di cui al *Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati*) di cui solo una nel periodo gennaio-agosto.
- 6.10. Il periodo di caccia collettiva al cinghiale è limitato al trimestre ottobre-dicembre; in presenza di neve al suolo le battute/braccate al cinghiale possono essere eseguite nel limite di un solo intervento a settimana, per Unità Territoriale di Gestione.
- 6.11. L'attività di censimento in battuta degli ungulati selvatici è consentita unicamente dal 1 agosto al 31 dicembre.
- 6.12. È vietata l'eradicazione delle specie di ungulati selvatici che frequentano il sito con la sola eccezione del daino.
- 6.13. Le attività notturne che richiedano l'impiego di faro direzionale sono soggette a Valutazione di Incidenza.
- 6.14. È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08.
- 6.15. È vietata, nel tratto di Torrente Dragone incluso nel sito, l'immissione di esemplari di trota fario (*Salmo trutta trutta*) di origine zootecnica e classe d'età 1+ o superiore, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico annuale, che non potrà prevedere un quantitativo superiore a 100 kg/anno da immettere esclusivamente nel periodo compreso tra il 10 marzo ed il 15 giugno.
- 6.16. Sono vietati la cattura o l'uccisione intenzionale di rane e chiocchie (Molluschi Elicidi di interesse alimentare), fatte salve autorizzazioni per motivi di tutela e di studio.
- 6.17. È vietata l'introduzione di gatti e cani se non tenuti al guinzaglio o all'interno delle aree cortilive di pertinenza degli edifici. È fatto salvo l'utilizzo di cani per scopi venatori, attività di soccorso e di raccolta di funghi ipogei.

## **7. Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico**

- 7.1. Le attività di gestione e manutenzione di fossi, pozze, laghetti, canaletti, sia per quanto riguarda la variazione del regime idrico, sia per la vegetazione che è presente all'interno e attorno a questi corpi d'acqua, sono soggette a Valutazione di Incidenza ed eventuali interventi devono essere svolti entro il periodo compreso fra il 1 settembre e il 31 dicembre.
- 7.2. Lungo il Torrente Dragone sono vietati il prelievo di inerti, il rimaneggiamento delle sponde e il taglio della vegetazione arborea ripariale; qualora per necessità di ordine idraulico si debba procedere a consolidamenti spondali o altre sistemazioni che determinano la distruzione anche parziale della vegetazione riparia e di greto, i lavori devono essere realizzati, compatibilmente con la sicurezza idraulica, nel periodo agosto-febbraio, previa Valutazione di Incidenza.

## **8. Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione**

- 8.1. Per la tutela della fauna e in particolare per ridurre il disturbo ai siti di riproduzione, è fatto divieto:

- a) di arrampicata libera o attrezzata;
  - b) di accedere a grotte e cavità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi e i motivi di studio e ricerca che dovranno essere preventivamente autorizzati, nei periodi sensibili per le comunità di chiroterri (maggio-settembre e novembre-marzo).
- 8.2. Per la tutela dell'habitat 8230 è vietato realizzare nuovi sentieri, viabilità forestale, piste da esbosco, cantieri forestali nelle stazioni di presenza di tale habitat, così come individuato nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".

## **9. Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio**

- 9.1. È vietata la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici ed eolici. Sono fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Tali impianti, soggetti a Valutazione di Incidenza, dovranno prevedere, in base allo studio di incidenza, la gestione adattativa dell'impianto con la possibilità di fermo e/o sospensione dell'impianto in base alle soglie di criticità individuate.
- 9.2. Negli habitat di interesse comunitario prioritari, come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", valgono i seguenti divieti:
- a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Nelle restanti aree del sito tali interventi sono soggetti a Valutazione di Incidenza;
  - b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica.
- 9.3. La realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni sono vietati negli habitat di interesse comunitario prioritari, come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna". Nelle restanti aree del sito la realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni è subordinata alla dimostrata mancanza di alternative ed è sottoposta a Valutazione di Incidenza. Nel caso siano previste recinzioni perimetrali queste dovranno essere dotate di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica.
- 9.4. Negli interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 sugli edifici esistenti e sui ponti vi è l'obbligo di installare *Bat bricks* e *Bat box* in numero complessivo minimo di due per costruzione, evitando inoltre la stilatura di giunti e fessure tra gli elementi della muratura e conservando gli spazi utilizzati dalle colonie di Chiroterri. Nel caso di demolizione delle strutture deve essere prevista l'installazione di un minimo di tre *Bat box* per edificio demolito, da collocarsi in posizioni adeguate nelle vicinanze dell'area di intervento. È fatta salva la possibilità di effettuare una perizia chiroterologica, come da procedura operativa indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche, al fine di caratterizzare la presenza dei chiroterri e definire le compensazioni necessarie in relazione agli interventi previsti.
- 9.5. Le nuove edificazioni devono prevedere soluzioni idonee al rifugio delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento ai chiroterri. Devono essere garantite soluzioni che impediscano alle specie indesiderate (es. piccione di città) l'utilizzo degli spazi interstiziali presenti negli edifici, e che al contempo consentano l'accesso alle specie di interesse comunitario presenti nel sito, tra cui:
- a) incassare i cosiddetti *Bat bricks* esistenti in commercio nelle pareti esterne degli edifici in costruzione;
  - b) prevedere accessi a spazi vuoti nei muri e nei sottotetti;
  - c) lasciare spazi nei rivestimenti murali esterni e sotto alle tegole;
  - d) creare fessure profonde attorno ad alcuni mattoni o pietre delle pareti lasciandole libere dal cemento.

- 9.6. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroterri, pertanto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:
- a) l'illuminazione decorativa degli edificati deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri;
  - b) se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;
  - c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei chiroterri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità;
  - d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone.
- 9.7. Il recupero finale dell'Ambito estrattivo comunale denominato "Cinghio del Corvo" dovrà essere a carattere naturalistico, secondo le seguenti prescrizioni:
- a) conservazione di pareti rocciose e la creazione di cenge e cavità riparate;
  - b) sistemazione dei materiali di risulta o scartati dalla lavorazione per formare nuovamente il detrito di falda al piede delle pareti rocciose, in modo da favorire la colonizzazione da parte della vegetazione detriticola e la creazione dei relativi habitat associati;
  - c) sistemazione del materiale fine di scarto delle lavorazioni, opportunamente miscelato con terreno vegetale, sulle aree pianeggianti o a bassa pendenza (es. piazzale di cava) e inerbimento utilizzando specie erbacee pioniere, che favoriscano la spontanea evoluzione delle cenosi erbacee tipiche.
- 9.8. È fatto divieto di ampliare le sedi stradali o utilizzare gli spiazzi a bordo strada quali zone di accantieramento per lavori di manutenzione stradale nelle zone occupate dagli habitat 8220 e 8230 come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna".
- 9.9. Gli interventi di protezione della viabilità stradale effettuati mediante il posizionamento di reti paramassi o interventi di disaggancio sulle pareti rocciose adiacenti la viabilità con presenza di habitat 8220 o 8230 sono soggetti a Valutazione di Incidenza.

## **PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI**

### **10. Ambienti agropastorali**

- 10.1. Mantenimento delle attività agrarie estensive e, in particolare, il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo.
- 10.2. Mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.
- 10.3. Ripristino o creazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati.
- 10.4. Ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate.

- 10.5. Dotazione di attrezzature idonee per la protezione della fauna selvatica da utilizzarsi durante le operazioni agronomiche (es. barre di involo).
- 10.6. Mantenimento delle formazioni a brometo e ginepreto mediante lo sfalcio o la trinciatura di arbusti e/o alberi (rinnovazione).
- 10.7. Mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

## **11. Ambienti forestali**

- 11.1. Promozione di attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
- 11.2. Mantenimento di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali, preferibilmente nei pressi di quelle frequentate dal Falco pecchiaiolo, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive.
- 11.3. Mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione nelle aree che non comportano un elevato rischio idraulico, ubicate nei pressi dei corsi d'acqua e dei bacini idrici naturali e artificiali.
- 11.4. Conservazione di alberi cariati e cavitati e di piante erbacee e arbustive (sottobosco) e di necromassa legnosa (es. tronchi a terra).
- 11.5. Mantenimento, ovvero promozione, di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea).
- 11.6. Promozione di una gestione forestale in grado di favorire l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità, la riduzione delle specie invasive alloctone, l'aumento della biomassa vegetale morta.
- 11.7. Promozione della messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni con caratteristiche tali da aumentare l'offerta trofica per la fauna selvatica.
- 11.8. Recupero e gestione dei castagneti da frutto con modalità idonee alla fauna selvatica (es. mantenimento del sottobosco).

## **12. Fauna selvatica e domestica**

- 12.1. Promozione di interventi finalizzati alla completa rimozione di cani e gatti domestici vaganti.
- 12.2. Intensificazione delle attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (es. cattura, sanzioni, mantenimento in canili e colonie feline di cani e gatti senza proprietario, sterilizzazione ecc.) da parte degli Enti competenti. In considerazione della normativa vigente sulle colonie feline, è opportuno delocalizzare i punti di alimentazione per le colonie feline ove esistenti in aree non impattanti e prevenire la nascita di nuove colonie all'interno del sito.

## **13. Ambienti di acque lentiche e lotiche**

- 13.1. Creazione di piccole pozze o raccolte d'acqua.

## **14. Attività di ricerca, indagine e monitoraggio**

- 14.1. Monitoraggio della compatibilità della rete escursionistica e del carico turistico in relazione ad habitat e specie sensibili di interesse comunitario.

14.2. Monitoraggio sanitario degli Anfibi Anuri ed Urodela, su un campione significativo di esemplari, finalizzate alla verifica di presenza di agenti patogeni (micosi).

14.3. Promuovere indagini conoscitive, valutazioni quali-quantitative e monitoraggi specifici per tutti i taxa contemplati nel Formulario del Sito.

## **15. Attività di informazione, educazione e sensibilizzazione**

15.1. Promozione di attività di informazione/educazione in merito agli effetti negativi della presenza di specie non selvatiche nell'ambiente naturale.

15.2. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della conservazione dei chiroterri e del loro importante ruolo ecologico.

15.3. Promozione di attività di educazione rivolte agli escursionisti per sensibilizzarli a non uscire dai sentieri.

15.4. Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica sui temi della conservazione ed in particolare sugli effetti del prelievo illegale della fauna.

15.5. Sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza e degli *stakeholders*, finalizzata al superamento dei pregiudizi e alla divulgazione di informazioni corrette sulle specie oggetto di superstizioni o credenze errate.

15.6. Intensificazione delle azioni di vigilanza al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di vandalismo e disturbo nei siti riproduttivi del corvo imperiale (*Corvus corax*) presenti nel sito.

15.7. Sensibilizzazione dei gruppi speleologici all'adozione delle raccomandazioni per la prevenzione della *White Nose Syndrome*.

## **16. Altre attività antropiche**

16.1. Promozione di attività di controllo della qualità degli scarichi civili e zootecnici mediante verifica del carico organico dei reflui al fine di ridurre il carico di sostanze inquinanti nelle acque del Sito.

16.2. Predisposizione di specifici programmi volti a ridurre gli impatti causati dalla circolazione stradale alla fauna selvatica.

## **17. Sanzioni**

17.1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

## **18. Indennizzi e contributi**

18.1. Gli indennizzi e i contributi volti ad incentivare l'attuazione delle presenti Misure Specifiche di Conservazione saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.